



fi

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Prot. n.

Roma,



GDAP-0164212-2010

PU-GDAP-1e00-16/04/2010-0164212-2010

Alle OO. SS. rappresentative del personale
del Corpo di Polizia Penitenziaria

OGGETTO: Circolare applicativa F.E.S.I. 2009.- Chiarimenti -

In relazione ad interventi e quesiti pervenuti sulla materia in oggetto, sentita la Direzione Generale del Personale e della Formazione, si reputa utile diramare le considerazioni che seguono.

Il contenuto innovativo dell' Accordo F.E.S.I. 2009 ruota intorno al principio - fortemente voluto dalle OO.SS. - della determinazione giornaliera dell'indennità.

Con riferimento a tale nuova regola contrattuale pertanto vanno applicate le procedure di calcolo per determinare quale indennità riconoscere giornalmente in relazione alla tipologia di lavoro espletato. Ne consegue che le giornate lavorative riconducibili alla tipologia A1 sono retribuite con € 4.50, quelle in A2 con € 2.50 ed infine quelle in A3 con € 2.00.

Non può procedersi ad una corretta applicazione dell'Accordo 2009 se non lo si apprezza quale evoluzione consapevole e voluta dalle Parti, dell'Accordo del precedente



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

anno, quando l'incentivo era fissato su base mensile e veniva erogato al raggiungimento della soglia di presenze, cui concorrevano anche le assenze/presenze.

Per l'Accordo di cui si tratta occorre invece tenere ben presente che un'interpretazione letterale della norma attuale – considerato il nuovo sistema di articolazione giornaliera dei compensi – potrebbe condurre a ritenere che il raggiungimento della soglia prevista (di presenze cui concorrono anche alcune assenze qualificate), consenta il solo accesso alla retribuzione, da quantificare poi però in relazione alle sole presenze effettive; ciò sarebbe in perfetta coerenza con gli obiettivi definiti dalle Parti, che hanno inteso esaltare per l'Accordo 2009 (e ancor più sarà per l'Accordo 2010), la presenza effettiva in servizio, cioè l'effettiva attività lavorativa, e all'Accordo 2009 è anche pacificamente riconosciuta (come risulta dai verbali delle riunioni tenutesi) la funzione di segnale programmatico di tale tendenza.

Sarebbe stata questa, tuttavia, una interpretazione sostenibile ma restrittiva, che avrebbe rischiato di tramutarsi in un danno per il personale il quale avrebbe potuto percepire indennità inferiori a quelle dello scorso anno, pur in presenza di uno stanziamento di gran lunga superiore.

Invece, si è adottata una interpretazione che, nel riconoscere la remunerazione anche per i giorni di assenza/presenza (al fine di non scostarsi troppo dal sistema dello scorso anno e dai suoi effetti), non può non tenere conto dell'effettività del servizio prestato proprio in ragione della individuazione dell'indennità su base giornaliera; così l'indennità di 8 euro non costituisce una autonoma fascia di riferimento (che resta quella di A1), bensì rappresenta un particolare riconoscimento premiale in funzione del raggiungimento del limite massimo possibile di turni di servizio mensili e come tale può



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

essere riconosciuta solo per i giorni di effettività di quella prestazione, diversamente andrebbe persa la particolare connotazione premiale dell'indennità, in assenza della quale la differenziazione di importi in A1 non avrebbe alcun senso.

Quanto sopra in coerenza con le intese raggiunte tra le Parti.

Ad ulteriore sostegno intervengono i principi guida dell'Accordo che all'art.2 stabilisce:

- Le risorse del Fondo sono utilizzate dall'Amministrazione Penitenziaria per il raggiungimento di qualificati obiettivi e per promuovere reali e significativi miglioramenti nell'efficienza dei servizi istituzionali demandati al personale del Corpo di polizia penitenziaria...;

- Le risorse del Fondo, fermo restando il divieto di una distribuzione indistinta e generalizzata, sono utilizzate per...incentivare l'impiego del personale nelle attività operative...per fronteggiare particolari situazioni di servizio...per compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportano disagi o particolari responsabilità...per compensare la presenza qualificata...per compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.

Anche per essere coerenti a quei principi ed alle intese tra le Parti, e quindi nel rispetto dell'Accordo stesso, con la circolare applicativa si è stabilito di riconoscere alle giornate di assenza/presenza l'indennità corrispondente alla tipologia di appartenenza in ragione del servizio ordinariamente prestato, pari quindi per A1 ad € 4,50, per A2 ad € 2,50 per A3 ad € 2,00.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Un' applicazione diversa – ove mai si prospettasse - non solo si porrebbe in contraddizione con i citati principi dell'art.2 dell'Accordo, ma potrebbe produrre persino effetti aberranti e contrapposti rispetto al principio di equità retributiva. Infatti:

1. il dipendente impiegato in A1 che nel corso del mese, dopo che ha rispettato i vincoli contrattuali, rimane assente/presente per 21 giornate riceve una retribuzione giornaliera di € 8.00 per ognuna delle 26 giornate, mentre il dipendente che assicura una presenza effettiva in A1 di 25 giornate – con i 4 rientri serali e notturni ed un festivo - riceve una indennità di € 4.50 per ognuna delle 25 giornate. La prima ipotesi quindi sarebbe valutata in termini di eccellenza e di premialità, mentre la seconda in termini di ordinarietà;
2. analoghi effetti devianti potrebbero verificarsi anche per il personale impiegato giornalmente in A3 (attività amministrativa), quando questi assicuri ogni mese i vincoli contrattuali previsti in A1, dovendo estendere anche a questo dipendente la stessa indennità di € 8.00 per le altre giornate di presenza in A3 se raggiunge il limite mensile dell'eccellenza delle prestazioni; a maggior ragione rispetto a chi invece è stato assente/presente.

Tali risultati aberranti sono invece chiaramente esclusi dall'Accordo che, introducendo l'indennità giornaliera in sostituzione di quella mensile, valorizza i principi della meritevolezza e della premialità dell'efficienza di cui all'art. 2, ai quali la circolare attuativa si ispira.

Si porgono distinti saluti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Pres. Franco MONTA